

# STATUTO DELL'A.T.I.M.A.NA.

## TITOLO I

*Art. 1)* E' costituita con sede legale ed operativa presso il domicilio del Presidente in carica "L'ASSOCIAZIONE TECNICA INTERNAZIONALE MASTINO NAPOLETANO" ed in sigla A.T.I.M.A.NA., con lo scopo di svolgere a livello internazionale ogni più efficiente azione per tutelare, incrementare, promuovere e valorizzare la Razza Mastino Napoletano nel pieno ed assoluto rispetto dello Standard Italiano di Razza.  
L'A.T.I.M.A.NA. svolge la propria attività senza alcun fine di lucro e tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito.

*Art. 2)* Per il conseguimento dei fini di cui all'art. 1, l'A.T.I.M.A.NA. si impegna a:

- a) attuare una sistematica opera di informazione per la divulgazione della razza;
- b) assistere, nei limiti delle proprie possibilità, i vari club Nazionali soci dell'A.T.I.M.A.NA., in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo;
- c) approfondire tutte le tematiche relative alla razza sia sotto il profilo tecnico, che sanitario, istituendo anche dei "gruppi di lavoro" e relazionando attraverso conferenze, articoli, circolari ed altro;
- d) curare un interscambio di esperienze tra le varie realtà Nazionali, attraverso la fattiva collaborazione dei Club Nazionali, sia sotto l'aspetto cinotecnico, che di allevamento, sanitario e patologico;
- e) armonizzare e rendere il più possibile omogenei i criteri di giudizio per la razza Mastino Napoletano, dando ai Giudici tutte le indicazioni utili per interpretare in maniera corretta ed uniforme lo standard di razza;
- f) indire un campionato internazionale annuale A.T.I.M.A.NA., fissandone modalità, giudici ed altro.

Le finalità di cui agli articoli 1 e 2, saranno svolte nel pieno rispetto delle normative esistenti nei vari Paesi e di quelle della Federazione Cinologica Internazionale - F.C.I. - a cui l'A.T.I.M.A.NA. intenderà richiedere il riconoscimento.

I Club Nazionali, aderenti all'A.T.I.M.A.NA., si impegnano di portare a conoscenza dei rispettivi Kennels Clubs l'esistenza dell'A.T.I.M.A.NA., gli scopi sociali, le iniziative e le attività tecniche e sportive, al fine di ottenere il riconoscimento ufficiale, in ciò supportati dalla Presidenza della stessa A.T.I.M.A.NA.

## TITOLO II

### SOCI

*Art. 3)* Possono essere soci dell'A.T.I.M.A.NA. tutti i Club Nazionali, che tutelano la razza del Mastino Napoletano, già ufficialmente riconosciuti dai rispettivi Kennel Club, e che hanno come finalità le stesse dell'A.T.I.M.A.NA. Per i clubs che tutelano più razze dovrà essere costituita una sezione "Mastino Napoletano" con relativo elenco soci.

Per quei paesi ove possano esistere più Clubs per la razza sarà ammesso il club che è stato costituito per primo. Nel caso in cui il club più anziano non voglia far parte dell'A.T.I.M.A.NA. potrà essere accettato altro Club o Associazione dello stesso Paese.

*Art. 4)* Per far parte in qualità di socio i Clubs Nazionali, salvo i fondatori dell'A.T.I.M.A.NA., dovranno presentare domanda alla Presidenza dell'A.T.I.M.A.NA., correlata dall'elenco dei Soci e da una dichiarazione del relativo Kennel Club attestante l'affiliazione allo stesso e comprovante il numero di cuccioli di Mastino Napoletano iscritti al Libro Origine Nazionale.

Nella domanda si dovrà fare specifica dichiarazione di accettare tutte le norme del presente

Statuto, nonché gli impegni ad onorare puntualmente le quote associative e tutte le disposizioni emanate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio dell'A.T.I.MA.NA.

*Art. 5)* L'iscrizione a socio di un Club Nazionale vale per l'anno in corso e sarà vincolante per quello successivo qualora non sia presentato per iscritto, alla Presidenza dell'A.T.I.MA.NA., formale atto di dimissioni, a mezzo lettera raccomandata entro il 31 ottobre.

*Art. 6)* La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate a norma del precedente art. 5;
- b) per morosità che potrà essere proclamata dall'assemblea Generale, su proposta del Consiglio, per i Soci che non rispettino le norme del successivo articolo 7;
- c) per espulsione deliberata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio, per mancato rispetto delle norme statutarie.

Tutte le delibere dell'Assemblea generale previste dai commi b) e c), del presente articolo sono inappellabili.

*Art. 7)* L'assemblea generale, su proposta del Consiglio, può accettare i nuovi Soci e fissa le quote annuali di adesione che saranno stabilite sulla base dei seguenti criteri;

- a) quota "una tantum" di ammissione per nuovo soci;
- b) quota annuale uguale per tutti i Club Nazionali;
- c) contributo funzionamento Organi Sociali, calcolato in rapporto al numero dei soci di ogni Club Nazionale ed in rapporto anche al numero di cuccioli iscritti ai libri Origine. Tali dati saranno riferiti all'anno precedente.

Le quote di cui ai commi b) et c) dovranno essere versate al Consiglio entro e non oltre il mese di febbraio di ciascuno anno.

- d) Per i piccoli Clubs Nazionali, con meno di 50 associati per la Razza Mastino Napoletano e con meno di 50 cuccioli nati nel Paese ogni anno, verrà determinata, in via transitoria, una quota forfettaria annuale.

## **TITOLO III**

### **ORGANI SOCIALI**

*Art. 8)* Sono organi dell'A.T.I.MA.NA.

- a) L'assemblea Generale;
- b) Il Consiglio;
- c) Il Presidente;
- d) I Revisori dei Conti;

### **ASSEMBLEA GENERALE**

*Art. 9)* L'Assemblea Generale è composta da rappresentanti dei vari Club Nazionali, Soci dell'A.T.I.MA.NA. ed in regola con le quote associative per l'anno in corso e dal Consiglio A.T.I.MA.NA.. Ciascun Club Nazionale partecipa all'Assemblea Generale con un minimo di tre rappresentanti.

Spetta a ciascun Club, oltre ai tre del comma precedente, un rappresentante per ogni 150 Soci, o frazione superiore a 100, ed un rappresentante per ogni 200 cuccioli, o frazione superiore a 150, iscritti nell'anno precedente nel Libro Origini Nazionali.

Ai piccoli Clubs di cui al punto d) dell'Articolo 7 spetta comunque 1 rappresentante.

I rappresentanti di cui ai commi precedenti vengono designati dai vari Club Nazionali.

Ogni rappresentante avrà diritto ad un voto ed in caso di assenza non potrà delegare altro rappresentante.

L'Elenco dei rappresentanti sarà trasmesso in tempo utile al consiglio e, comunque, almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

*Art. 10)* L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, possibilmente in occasione dell'esposizione A.T.I.MA.NA. È convocata dal Consiglio che ne fissa anche l'ordine del giorno.

Può essere convocata anche su richiesta dei due terzi dei Clubs Nazionali aderenti. Può essere convocata, con le stesse modalità anche in via straordinaria.

*Art. 11)* L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente, o, qualora questi lo richieda, da altra persona scelta tra i rappresentanti di cui all'art. 9.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei rappresentanti; in seconda, trascorsa un'ora dalla prima, è valida con qualsivoglia numero. Per la parte straordinaria è sempre necessaria la presenza di almeno metà più uno degli aventi diritto al voto.

In ogni caso l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti presenti.

*Art. 12)* L'Assemblea Generale ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale dell'A.T.I.MA.NA.;
- b) sulle elezioni del Consiglio;
- c) sui rendiconti annuali;
- d) sulle modifiche dello statuto;
- e) sulle misure delle quote associative previste dall'art. 7;
- f) sull'accettazione di nuovi soci e sull'espulsione secondo quanto previsto dagli art. 6 e 7;
- g) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno. L'Assemblea generale nomina altresì 2 Revisori dei conti.

## CONSIGLIO

*Art. 13)* Il Consiglio ha il compito di dare attuazione agli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale.

Inoltre spetta al Consiglio:

- a) svolgere un ruolo eminentemente tecnico di indirizzo per i vari Club Nazionali;
  - b) istituire gruppi di lavoro per affrontare specifiche problematiche di carattere tecnico, sanitario, di allevamento e di interscambio;
  - c) organizzare in occasione dell'assemblea generale e del campionato A.T.I.MA.NA. dei convegni tecnici aperti a tutti gli interessati sulla base delle conclusioni dei gruppi di lavoro;
  - d) indire annualmente un campionato A.T.I.MA.NA., designando la giuria, e delegando l'organizzazione ai diversi Clubs aderenti con criteri di rotazione;
  - e) curare l'aggiornamento e l'interscambio dei giudici;
  - f) dare un'informazione costante attraverso la pubblicazione di articoli.
- In tal senso i Clubs Nazionali si impegnano alla massima collaborazione fornendo dati, articoli di carattere generale ed ogni altra utile informazione;
- g) attuare una oculata gestione dell'associazione commisurando le attività sulla base delle concrete risorse disponibili;
  - h) predisporre ed approvare il rendiconto annuale da sottoporre alla definitiva approvazione dell'assemblea generale;
  - i) convocare l'assemblea generale formulando l'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Clubs Nazionali almeno 60 giorni prima al fine di provvedere alla designazione dei loro rappresentanti secondo quanto previsto dall'art. 9.

*Art. 14)* Il Consiglio è composto da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale e da uno cooptato, su una terna di nominativi proposti dal Club Italiano di Razza ufficialmente riconosciuto dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana - E.N.C.I. - che detiene lo standard ufficiale del Mastino Napoletano.

In alternativa il settimo consigliere sarà designato direttamente dall'E.N.C.I.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Qualora durante il quadriennio venissero a mancare da uno a tre Consiglieri, questi verranno sostituiti dall'assemblea generale nella sua prima riunione ordinaria.

I membri così eletti entreranno in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti in carica coloro che essi hanno sostituito. Se invece venisse a mancare più della metà dei Consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro tre mesi alla convocazione dell'assemblea generale per l'elezione dell'intero Consiglio.

*Art. 15)* Il Consiglio, provvede, al suo interno, alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e di un segretario Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Viene presieduto dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Le votazioni avvengono sempre in modo palese ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio, se si rendesse necessario, potrà assumere del personale. A questo verrà fissato, sulla base delle mansioni, la relativa remunerazione.

## **IL PRESIDENTE**

*Art. 16)* Il Presidente, possibilmente cittadino italiano, ha la rappresentanza legale dell'A.T.I.MA.NA. sia nei confronti internazionali che con i vari Clubs Nazionali.

Vigila e cura che siano attuate le deliberazioni dell'assemblea generale e del Consiglio; provvede al rispetto ed all'osservanza delle norme del presente statuto.

Adotta, in caso di urgenza, ogni delibera che si rendesse necessaria, provvedendo poi alla sua ratifica da parte del Consiglio alla sua prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

La carica di Presidente dell'A.T.I.MA.NA. è incompatibile con quella di Presidente di Club Nazionale.

## **TITOLO IV**

### **PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE**

*Art. 17)* Il Patrimonio dell'A.T.I.MA.NA. è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell'A.T.I.MA.NA. sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dai Clubs soci;
- b) da eventuali contributi concessi da persone, enti, clubs e sponsor;
- c) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsivoglia titolo.

*Art. 17 bis)* I Revisori dei conti hanno il compito di vigilare sulla legittimità delle spese e sull'andamento economico dell'A.T.I.MA.NA. Il rendiconto consuntivo annuale dovrà essere presentato ai Revisori che, dopo i dovuti controlli, lo sottoscriveranno, con ciò dichiarandone la legittimità. Successivamente il rendiconto consuntivo verrà approvato dal Consiglio Direttivo che lo sottoporrà alla definitiva approvazione dell'Assemblea Generale, secondo quanto previsto dalla lettera c) dell'Articolo 12

I Revisori restano in carica 4 anni. In caso di loro dimissioni l'Assemblea Generale provvederà alla loro sostituzione.

*Art. 18)* L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Delle risultanze economiche sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea Generale, con l'approvazione del rendiconto, non si è assunta direttamente gli impegni relativi.

## **NORME DISCIPLINARI**

*Art. 19)* Essendo l'A.T.I.MA.NA. un'associazione di Clubs Nazionali, eventuali liti, comportamenti scorretti o mancato rispetto delle norme statutarie, saranno denunciati al Club di appartenenza che, espletate le istruttorie del caso, provvederà ad assumere eventuali sanzioni secondo la propria normativa vigente.

Delle eventuali determinazioni i Club Nazionali dovranno darne immediata notizia all'A.T.I.MA.NA., che provvederà ad una opportuna informazione a tutti i Clubs associati, in quanto le sanzioni prese da un club saranno valide per tutti i clubs associati all'A.T.I.MA.NA.

## **VARIE**

*Art. 20)* Tutte le cariche in seno all'A.T.I.MA.NA. vengono prestate a titolo gratuito.

I rimborsi per i viaggi e trasferte fatti dai componenti del Consiglio, dai rappresentanti all'Assemblea o da altri saranno a carico dei vari Club Nazionali di appartenenza.

Le spese di funzionamento della presidenza e segreteria faranno carico al bilancio dell'A.T.I.MA.NA.

*Art. 21)* Il presente statuto, dopo l'approvazione da parte del Comitato promotore, entrerà in vigore con effetto immediato.

Ogni successiva modifica potrà essere approvata solamente dall'Assemblea Generale nel corso di una convocazione straordinaria e con una maggioranza qualificata pari a due terzi dei rappresentanti aventi diritto al voto.

Le modifiche statutarie possono essere presentate dal Consiglio o dai due terzi dei Clubs soci dell'A.T.I.MA.NA.

*Art. 22)* Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi fondamentali e generali del diritto internazionale.

## **NORMA DI COMPORTAMENTO**

I Clubs Nazionali, che aderiranno successivamente all'A.T.I.MA.NA., si impegnano ad accettare e rispettare l'accordo di Napoli del 3 aprile 1993. Unanimamente approvato e sottoscritto dai Presidenti o Rappresentanti dei Clubs promotori dell'A.T.I.MA.NA. di Francia, Germania, Olanda, Spagna, Belgio ed Italia.